

Comune di Gattinara (Vercelli)

APPROVAZIONE VARIANTE PARZIALE N.4 AL PIANO REGOLATORE VIGENTE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2 del 30 gennaio 2021

(omissis)

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Dato atto che il Comune di Gattinara è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale approvato con D.G.R. n.10-192 in data 21/06/2010 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 01.07.2010 n. 26;
- Visto che l'Amministrazione Comunale ha inteso avviare una raccolta di intenti tra la popolazione al fine di recepire le indicazioni utili necessarie per predisporre una specifica Variante Parziale al PRGC Vigente;
- Dato atto altresì che l'Amministrazione Comunale ha ritenuto necessario provvedere alla predisposizione della variante parziale N. 4, da formarsi ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. 56/1977 e s.m.i. al Piano Regolatore Generale Comunale vigente per meglio disciplinare l'assetto e lo sviluppo del territorio comunale, alle luce delle indicazioni pervenute da parte dei cittadini, per correggere alcuni errori cartografici e per meglio definire alcuni aspetti normativi;
- Richiamata la Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 15/10/2020 con la quale la Variante Parziale n. 4 è stata adottata;
- Visto che la presente Variante è risultata qualificabile come parziale ai sensi dell'art. 17, comma 5 in quanto soddisfa le seguenti condizioni:
 - a) non ha modificato l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
 - b) non ha modificato in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non genera statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
 - c) non ha ridotto la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
 - d) non ha aumentato la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
 - e) non ha incrementato la capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti;
 - f) non ha incrementato le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 8 per cento;
 - g) non ha inciso sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
 - h) non ha modificato gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.
- Accertato che non ricorrendo i presupposti di esclusione di cui al comma 9 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., per questo tipo di variante urbanistica, il comma 8 del sopra citato articolo prevede che la stessa sia sottoposta a verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS;
- Vista la Deliberazione G.R. 29 febbraio 2016, n. 25-2977 con la quale sono stati approvati i criteri per lo svolgimento integrato dei procedimenti di VAS per l'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica come previsto dall'art. 3bis, comma 8, della L.R. 56/77, delle varianti agli strumenti urbanistici come previsto all'art. 16bis, comma 7 e all'art.

17, comma 11 e degli strumenti urbanistici esecutivi come previsto all'art. 40, comma 8 della medesima L.R. 56/77, secondo quanto riportato nell'Allegato 1 alla D.G.R.;

- Visto che si è ritenuto di adottare lo schema procedurale “in maniera contestuale” di cui al punto j.1 del sopra citato Allegato A, che prevede l'integrazione dello svolgimento della fase di verifica di assoggettabilità alla VAS, da svolgere contemporaneamente alla fase di pubblicazione ai fini urbanistici;
 - Visto che nel rispetto delle modalità di cui alla D.G.R. 12-8931 del 09 giugno 2008, sono stati individuati:
 - Provincia di Vercelli – Pianificazione Territoriale, Urbanistica – Procedure Urbanistiche Ambientali – VAS;
 - ARPA – Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente – Dipartimento di Vercelli;
 - ASL “VC”;
 - Ministero Beni e le attività Culturali e per il Turismo, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, VCO e Vercelliquali Enti e soggetti competenti in materia ambientale da consultare per il rilascio del parere di merito ai quali, con nota protocollo n. 21842 del 21/10/2020, è stato inviato il documento di Verifica di assoggettabilità alla VAS allegato al progetto preliminare di Variante parziale n. 4 del PRGC vigente;
 - Considerato che l'Organo Tecnico Comunale in data 07/01/2021 ha esaminato la seguente documentazione:
 - il documento di Verifica di assoggettabilità alla VAS adottato con il Progetto Preliminare;
 - il contributo tecnico di ARPA – Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente – Dipartimento di Vercelli;
 - il contributo tecnico della Provincia di Vercelli – Sezione Procedure Urbanistico Ambientali – VAS;
 - il parere da parte del Ministero Beni e le attività Culturali e per il Turismo, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Biella, Novara, VCO e Vercelli;
 - la nota Prot. n. 320 del 07/01/2021 con la quale lo Studio Arch. Pierluigi Gamalero ha trasmesso apposite controdeduzioni alle Osservazioni pervenute;
 - Visto il parere espresso dall'Organo Tecnico Comunale, che in data 07/01/2020, ha ritenuto le modifiche proposte dalla variante tali da poter escludere la stessa variante urbanistica dalla fase di valutazione ambientale strategica, nel rispetto di quanto contenuto nei contributi tecnici trasmessi da Arpa Piemonte, Provincia di Vercelli Ministero Beni e Attività Culturali e Turismo- Soprintendenza Archeologica Belle Arti e paesaggio per le Province di Biella, Novara, VCO e Vercelli;
 - Vista la Determinazione Comunale n. 1 del 13/01/2021 con la quale si è approvata la Relazione dell'Organo tecnico comunale per la VAS che esclude dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 40/1998 e s.m.i. e della DGR n. 12 – 8931 del 09 giugno 2008, la Variante parziale n. 4 del PRGC vigente fatto salvo il recepimento di alcune indicazioni riportate nella relazione dell'Organo tecnico comunale;
 - Visto che il Progetto preliminare di Variante è stato inviato alla Provincia di Vercelli con nota protocollo n. 21842 del 21/10/2020 anche per il rilascio parere di compatibilità con il PTP e che la Provincia si è espressa con Determinazione Dirigenziale n. 849 del 02/12/2020, giudicando il progetto di variante compatibile con il PTP, fatto salvo il recepimento di alcune indicazioni riportate nel parere.
 - Dato atto che le indicazioni dell'Organo Tecnico Comunale e della Provincia di Vercelli sono state recepite e controdedotte nella Relazione Illustrativa della Variante Parziale, elaborato A1;
- Considerato anche che la Variante è stata depositata in pubblica visione sul sito internet e all'Albo Pretorio del Comune di Gattinara dal dal 19/10/2020 al 19/11/2020 numero pubblicazione 718/2020
- per trenta giorni consecutivi e che dal 15° al 30° giorno non sono pervenute Osservazioni;

- Presa visione del Progetto Definitivo della Variante parziale n. 4 del PRGC vigente redatto dall' Arch. Pierluigi Gamalero trasmesso con nota Prot. 863 del 14/01/2021 che si compone dei seguenti elaborati:
 1. Relazione Illustrativa comprendente:
 - Stralci planimetrici
 - Norme di attuazione
 Allegati:
 - Articoli delle Norme di Attuazione aggiornati (Art.19 e Art. 53).
 - Tabella normativa aree CO aggiornata.
 2. Fascicolo: Approfondimento per integrazioni sulla relazione al progetto preliminare e alla contestuale verifica di assoggettabilità VAS - Interazioni tra gli oggetti di variante e il piano territoriale di coordinamento provinciale.
 3. Relazione a firma del geologo incaricato.
 4. Relazione a firma del tecnico in acustica incaricato.
- Presa visione del parere espresso dall'Organo Tecnico Comunale del 07/01/2020 e della Determinazione Comunale n. 1 di approvazione relazione OTC;
- Dato atto altresì che, ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i. la variante parziale in oggetto determina le seguenti modifiche dimensionali:

	Aree Residenziali	Aree Produttive	Aree a standard
Variante Parz. 1	- 319 mq.	+ 1.617 mq.	- 199mq.
Variante Parz. 2	- 850 mq.	- 1 697 mq.	0
Variante Parz. 3	0	+ 5.709 mq.	- 2.544 mq.
Variante Parz. 4	- 34.722 mq.	- 14.191 mq.	- 1.634 mq.
Sommano	- 35.891 mq (-214 ab.)	- 8.562 mq	- 4.377 mq

- Considerato che la presente variante parziale n. 4 al P.R.G. vigente ai sensi del comma 5, dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., risulta compatibile con il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale approvato con Deliberazione del C.C. n. 32 del 17.05.2005,
- Considerato anche che la presente variante parziale n. 4 al P.R.G. vigente ai sensi del comma 5, dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., risulta compatibile con il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato con D.C.R. n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, così come espressamente dichiarato nel paragrafo della relazione illustrativa intitolato "Verifica di coerenza della variante con il P.P.R."
- Visti i pareri dei dirigenti responsabili dei servizi interessati, che si inseriscono nella presente deliberazione a sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte integrante e sostanziale;

Il Presidente del Consiglio, Gianluca Valeri, dà la parola al Sindaco Daniele Baglione che relaziona sul presente punto all'ordine del giorno.

Aperta la discussione intervengono in successione il Consigliere Maurello Negro e il Sindaco Daniele Baglione.

Detti interventi sono raccolti sull'apposito supporto informatico di registrazione, ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 4, il consigliere Luisa Cerri, e i Consiglieri Maurello Negro, Laura Filiberti e Iolanda Russo del Gruppo "Gattinara Impegno Comune", contrari nessuno, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- Di approvare il Progetto Definitivo della Variante parziale n. 4 del PRGC vigente che si compone dei seguenti documenti:
 1. Relazione Illustrativa comprendente:
 - Stralci planimetrici
 - Norme di attuazioneAllegati:
 - Articoli delle Norme di Attuazione aggiornati (Art.19 e Art. 53).
 - Tabella normativa aree CO aggiornata.
 2. Fascicolo: Approfondimento per integrazioni sulla relazione al progetto preliminare e alla contestuale verifica di assoggettabilità VAS - Interazioni tra gli oggetti di variante e il piano territoriale di coordinamento provinciale
 3. Relazione a firma del geologo incaricato.
 4. Relazione a firma del tecnico in acustica incaricato.
 5. Parere espresso dall'Organo Tecnico Comunale del 07/01/2020
 6. Determinazione Comunale n. 1 del 13/01/2021

- Di dare atto che la variante è stata esclusa dalla fase di VAS, con Determinazione n. 1 del 13/01/2021 del responsabile del servizio Area 2 – LL.PP. Urbanistica edilizia
- Di dare atto che la variante assume le caratteristiche di variante parziale ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. 56/77 e s.m.i. (LL.RR. n. 3/2013, 17/2013 e 3/2015), in quanto:
 - a) non viene modificato l'impianto strutturale del P.R.G. vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
 - b) non viene modificato in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale e comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
 - c) non viene ridotta la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla L.R. 56/77
 - d) non viene aumentata la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 della L.R. 56/77 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla legge stessa;
 - e) non viene incrementata la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del P.R.G. vigente;
 - f) non vengono incrementate le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal P.R.G. vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 8 per cento;
 - g) non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non viene modificata la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal P.R.G. vigente;
 - h) non vengono modificati gli ambiti individuati ai sensi dell'art. 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;

- di dare atto che, come risulta dal prospetto numerico previsto dal comma 7, dell'art. 17 della L.R. 56/77 riportato in premessa, la capacità insediativa residenziale e i parametri di cui al comma 5, lettere c), d) ed f) vengono così modificati;

	Aree Residenziali	Aree Produttive	Aree a standard
Variante Parz. 1	- 319 mq.	+ 1.617 mq.	- 199mq.
Variante Parz. 2	- 850 mq.	- 1 697 mq.	0
Variante Parz. 3	0	+ 5.709 mq.	- 2.544 mq.
Variante Parz. 4	- 34.722 mq.	- 14.191 mq.	- 1.634 mq.
Sommano	- 35.891 mq (-214 ab.)	- 8.562 mq	- 4.377 mq

- di dare altresì atto che, ai sensi del comma 1bis dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., le modifiche sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali, provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni;
- di dichiarare espressamente, ai sensi dell'art. 11 c. 7 del Regolamento Regionale approvato con D.G.R. 22 marzo 2019, n. 4/R "Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell'articolo 8bis comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell'articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr", che la presente variante parziale redatta ai sensi dell'art. 17, comma 5, della L.R. 56/77 e s.m.i. rispetta le disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti e tutte le altre norme del Ppr;
- Di dare atto che il progetto della variante parziale al P.R.G.C. n. 4, oggetto della presente approvazione, recepisce gli elementi segnalati dagli Enti e dall'Organo Tecnico Comunale;
- Di dare atto che, ai sensi del comma 7, art. 17, L.R. 56/77 la deliberazione assunta dal consiglio comunale diverrà efficace a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione. La deliberazione di approvazione verrà trasmessa alla provincia e alla Regione entro dieci giorni dalla sua adozione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del PRG. **Pertanto non viene dichiarata immediatamente esecutiva**

(omissis)